



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di consiglio del 26 giugno 2013

composta dai magistrati

dott. Ignazio FASO	Presidente;
dott. Rosario SCALIA	Consigliere;
dott.ssa Carmela MIRABELLA	Consigliere;
dott.ssa Rosalba DI GIULIO	Consigliere;
dott.ssa Maria Teresa D'URSO	Primo referendario;
dott.ssa Donatella SCANDURRA	Primo referendario;
dott.ssa Elena PAPA	Referendario, relatore.

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/CONTR/2000, contenente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e s.m.i.;

VISTA la nota, acquisita al prot. n. 1686 del 6 marzo 2013, con la quale il Commissario straordinario con i poteri del Sindaco del Comune di Belmonte in Sabina (Rieti) ha inviato a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. n. 131/2003;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 25/2013 in data 21 giugno 2013 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Referendario Elena Papa.

PREMESSO IN FATTO

Il Commissario straordinario con i poteri del Sindaco del Comune di Belmonte in Sabina, con la nota n. 1686 del 6 marzo 2013, ha presentato richiesta di parere in tema di interpretazione dell'art. 33, comma 3-bis, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (in seguito anche Codice dei contratti), a mente del quale i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno l'obbligo di provvedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture a mezzo di *"un'unica centrale di committenza nell'ambito di Unioni di comuni, se esistenti, ovvero costituendo tra loro appositi accordi consortili"*.

La disposizione prevede altresì, che i Comuni, in via alternativa, possano effettuare acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto

gestiti da altre centrali di committenza di riferimento (tra cui le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici).

Al riguardo il rappresentante del Comune chiede:

- Se lo strumento della centrale unica di committenza imposto dall'art. 33-bis del codice dei contratti debba essere applicato anche agli affidamenti in economia di cui all'art. 125, commi 8, 10 e 11, dello stesso codice dei contratti;
- Se l'accordo consortile, da utilizzarsi in assenza di Unione di comuni, possa essere concluso nonostante l'intervenuta soppressione dei "consorzi di funzioni" tra enti locali ad opera dell'art. 2, comma 186, lett. e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e nonostante il divieto di costituzione di "enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica" posto a carico degli enti locali dall'art. 9, comma 6, del d.l. 7 agosto 2012, n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135 (in seguito anche decreto sulla Spending Review);
- Se sia legittimo, in alternativa, costituire una centrale di committenza ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del codice dei contratti, mediante lo strumento della convenzione, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Presupposti di ammissibilità della richiesta di parere.

Occorre preliminarmente verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, in materia di esercizio della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Entrambi i presupposti risultano integrati.

Quanto al presupposto soggettivo, concernete la legittimazione attiva a richiedere il parere, basti qui ricordare che per l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 *"Le Regioni possono richiedere ... pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane."*

Pertanto, non è preclusa ai Comuni (per quanto rileva in questa sede) la possibilità di avanzare la richiesta in via diretta, purché per il tramite del loro organo rappresentativo.

Tanto avviene nel caso di specie, in cui la richiesta di parere è sottoscritta dal Commissario straordinario con i poteri del Sindaco del Comune di Belmonte in Sabina.

Quanto al presupposto oggettivo, va tenuto conto del fatto che il parere della Corte dei conti ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 può essere richiesto unicamente nelle "materie di contabilità pubblica".

Al riguardo, questa Corte si è più volte espressa ai fini della definizione degli esatti confini della materia concludendo per l'ammissibilità di

quei quesiti che risultino *“connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica... contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”*. (Corte Conti SS. RR. n. 54/CONTR/10)

Tanto avviene nel caso di specie.

Infatti, il Comune di Rocca Sinibalda chiede un criterio di riferimento per la corretta applicazione delle disposizioni che regolano le procedure di aggiudicazione delle commesse nel loro combinato disposto con norme volte al contenimento della spesa pubblica.

Peraltro, entrambi i quesiti sottoposti all'esame di questa Corte si caratterizzano per generalità e astrattezza rispetto all'attività gestionale concreta dell'ente e non sembrano finalizzati a legittimare preventivamente scelte rimesse alla discrezionalità dell'Amministrazione.

2. Esame del merito.

2.1. Centrale unica di committenza per piccoli comuni e acquisti in economia ai sensi dell'art. 125, commi 8, 10 e 11, del Codice dei contratti pubblici.

L'obbligo dei comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti di attribuire ad una centrale di committenza costituita nell'ambito dell'Unione di comuni, ovvero costituita a mezzo di un accordo consortile tra comuni, l'attività amministrativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, è disposto

dall'art. 33, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici, come introdotto dall'art. 23, comma 4, del d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011.

La *ratio* della norma è quella di far fronte all'esigenza, particolarmente sentita nell'attuale momento storico, di superare il sistema di frammentazione degli appalti pubblici e di ridurre l'impegno economico e organizzativo dei singoli piccoli comuni che si trovano a dover affrontare i costi di gestione delle procedure ad evidenza pubblica (cfr. relazione tecnica al d.l. 201/2011).

Con il successivo comma 5, l'art. 23 del d.l. n. 201/2011, cit., provvede a postergare temporalmente l'operatività dell'obbligo *"alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012"*. Il termine sarebbe poi da intendersi come ulteriormente spostato alla data del 31 marzo 2013 per effetto del disposto dell'art. 29 del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, conv. in legge n. 14 del del 24 febbraio 2012.

Al contempo, tuttavia, la formulazione dell'art. 23, comma 5, del d.l. n. 201/2011, cit., nel fare riferimento alle *"gare"* bandite successivamente a una certa data, parrebbe contribuire a definire l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti, in esame.

Infatti, da un lato, il dato testuale dell'art. 33, comma 3-bis, in sé considerato ha formulazione ampia, e lascerebbe intendere un'applicazione della regola della centrale di committenza obbligatoria a tutte le acquisizioni di lavori, servizi e forniture dei piccoli comuni, senza distinzione di valore.

Dall'altro lato, l'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201/2011, cit., parrebbe limitare l'obbligo alle procedure realizzate con gara.

Detta limitazione troverebbe giustificazione nella stessa *ratio* dell'obbligo di ricorso alla centrale di committenza unica, cui si è fatto cenno sopra.

Infatti, l'accentramento della gestione delle procedure di affidamento in capo ad un'unica centrale di committenza invece che a ciascun piccolo Comune, comporterebbe per questo un evidente risparmio di spesa in termini di personale specializzato dedicato e di gestione organizzativa, che ha ragione di essere solo ove si realizzi la complessità di una gara o, come meglio specificato in seguito, di una procedura negoziale intesa in senso lato.

La distinzione tra commesse con e senza gara acquista particolare interesse con riguardo agli acquisti in economia, che sono i più frequenti per amministrazioni di piccole dimensioni, quale è il Comune richiedente.

Infatti, come noto, per l'art. 125 del Codice dei contratti pubblici, le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate mediante due procedure distinte: l'amministrazione diretta e il cottimo fiduciario.

Solo in quest'ultimo caso, si realizza una procedura negoziata, con affidamento a terzi.

In particolare, la fase selettiva si svolge previa consultazione di almeno cinque imprese scelte a rotazione, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e parità di trattamento, a seguito di indagini di mercato ovvero in base a elenchi di operatori economici previamente predisposti (art. 125, commi 8, primo cpv., e 11, primo cpv., del Codice dei contratti).

Al contrario, nel caso dell'amministrazione diretta, l'amministrazione opera autonomamente, attraverso il responsabile del procedimento, con personale interno e materiali e mezzi propri (o appositamente acquistati o noleggiati), assumendo su di sé i rischi dell'appalto, con vantaggio economico e di celerità dell'esecuzione, per lavori, servizi e forniture di importo limitato e, con ogni evidenza, in assenza di alcuna gara pubblica (art. 125, comma 3, del Codice dei contratti).

Ugualmente priva di gara è la diversa procedura dell'affidamento diretto della commessa da parte del responsabile del procedimento, ammesso dall'art. 125, commi 8, secondo cpv., e 11, secondo cpv., per lavori servizi e fornitura di importo inferiore a € 40.000.

Venendo allora al quesito posto dal Comune richiedente, in ordine alla sussistenza dell'obbligo per i comuni di popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, di ricorrere alla centrale di committenza unica per gli affidamenti in economia nei casi indicati all'art. 125 del codice dei contratti (l'art. 125, comma 10, richiamato nella richiesta di parere reca l'elencazione delle "ulteriori ipotesi" di acquisizione in economia; ai commi 8 e 11, pure richiamati nella richiesta di parere, sono regolate le modalità di acquisizione in economia nelle forme del cottimo fiduciario e dell'affidamento diretto), si osserva quanto segue.

Devono ritenersi esclusi dall'obbligo i lavori, servizi e forniture realizzati in amministrazione diretta.

In tali ipotesi, infatti, non si può parlare della "gara" cui fa riferimento l'art. 23, comma 5, del d.l. n. 201/2011, non esistendo né una gara e neppure un affidamento a terzi.

Nulla, pertanto, si avrebbe da richiedere alla centrale di committenza unica nei casi di amministrazione diretta. Infatti, la centrale di committenza ha natura di amministrazione aggiudicatrice e, per disposizione di legge, può acquistare (perciò solo da terzi) forniture o servizi destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, ovvero aggiudicare appalti pubblici o concludere accordi quadro di lavori forniture o servizi destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori (art. 3, comma 34, del Codice dei contratti). Non può, invece, provvedere in luogo di altre amministrazioni alla gestione diretta di un lavoro o di un servizio con mezzi propri.

Ugualmente è da escludersi l'applicabilità dell'obbligo di ricorso alla centrale di committenza unica nelle ipotesi di procedure di affidamento diretto consentite dalla legge, e indicate all'art. 125, commi 8, secondo cpv., e 11, secondo cpv., del Codice dei contratti.

Anche in tali ipotesi manca la "gara", o qualsiasi confronto tra concorrenti.

Infatti, il legislatore ha ritenuto che l'ammontare modesto dell'importo della commessa (indicato dalla norma come tetto massimo di applicazione) rendesse diseconomico, in termini di spesa e di gestione della procedura, l'acquisizione del bene o servizio secondo gli ordinari mezzi della procedura di

gara, posti a tutela della concorrenza, e legittimasse il ricorso alla trattativa diretta con impresa scelta dalla P.A..

Peraltro, in tali ipotesi, il fine perseguito dall'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti, di semplificare gli oneri e ridurre le spese a carico dei piccoli comuni nella gestione delle commesse pubbliche, non avrebbe ragion d'essere. Infatti, l'affidamento diretto garantisce il superamento di dette esigenze assicurando, con la regolazione in seno all'amministrazione comunale, caratteri di semplicità di gestione e di linearità ben maggiori di quelli che potrebbero essere offerti dalla centrale di committenza unica.

Diverso è invece il caso delle acquisizioni in economia di beni e servizi nelle forme del cottimo fiduciario, come previsto dall'art. 125 del codice dei contratti per gli affidamenti di lavori di importo superiore a € 40.000 e fino a € 200.000, e per quelli di servizi e forniture di valore superiore a € 40.000 e fino agli importi fissati dall'art. 125, comma 9, del codice degli appalti (art. 125, comma 8, primo cpv. e comma 11, primo cpv., del Codice dei contratti).

Al riguardo, come visto, il legislatore impone la realizzazione di una procedura negoziata semplificata rispetto a quelle dei procedimenti ordinari.

Occorre allora chiedersi se detta procedura possa rientrare nella nozione di "gara" pubblica, cui fa riferimento l'art. 124, comma 5, del d.l. n. 201/2011, cit., nonché se sarebbe conforme alla *ratio* dell'art. 33, comma 3-bis, del codice dei contratti, attribuire detta procedura alla centrale di committenza unica.

Invero, nella procedura di cottimo fiduciario sussistono i caratteri distintivi essenziali della gara pubblica, individuabili nella concorrenza tra

imprese e nel confronto tra le offerte, tanto che sia l'art. 3, comma 40, che l'art. 125, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, definiscono il cottimo fiduciario *"procedura negoziata"*.

Peraltro, anche da punto di vista della *ratio* delle norme in esame, deve osservarsi che il ricorso alle centrali di committenza uniche per detta procedura si presenta come soluzione coerente con i fini di semplificazione e alleggerimento degli oneri gestionali dei piccoli comuni nella selezione, anche in via semplificata, del contraente.

Alla luce di quanto sin qui considerato, deve pertanto concludersi che i comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti sono tenuti a ricorrere alla centrale di committenza unica nell'ambito delle Unioni di comuni, se costituite, ovvero *"costituendo un apposito accordo consortile"*, per lo svolgimento delle procedure di affidamento in economia nelle forme del cottimo fiduciario, rimanendo in capo ai singoli comuni le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta ovvero gli affidamenti diretti nei casi consentiti dalla legge.

2.2. Nozione di "accordo consortile" e sua compatibilità con la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali (art. 2, comma 186, lett. e) della legge n. 191/2009 come modificata dal d.l. n. 2/2010, conv. in legge n. 42/2010) e con il divieto di istituzione di "enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica" per l'esercizio di funzioni fondamentali e funzioni amministrative (art. 9, comma 6, del d.l. n. 95/2012, conv. in legge 135/2012).

Evidenza, poi, il Comune richiedente che il legislatore a partire dal 2009 avrebbe iniziato una politica di abolizione dei Consorzi di funzioni tra comuni e di divieto di costituzione di soggettività giuridiche distinte (enti, agenzie, organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica) per l'esercizio di funzioni fondamentali e amministrative.

Chiede, pertanto, come si deve interpretare in tale quadro normativo la nozione di "accordo consortile" quale modalità di costituzione della centrale di committenza unica di cui all'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti da adottarsi – secondo la lettera della legge – in via subordinata, nei casi in cui non siano state costituite le Unioni dei comuni di cui all'art. 32 del TUEL.

Infatti il riferimento ad un "accordo consortile", se inteso come mezzo di costituzione di un Consorzio, sembrerebbe andare in senso inverso rispetto alle disposizioni sopra richiamate.

Al riguardo si osserva quanto segue.

È ben vero che il legislatore negli ultimi anni si è mosso secondo linee di riduzione della spesa pubblica che, con riguardo agli enti locali, hanno comportato una spinta verso l'accentramento, o comunque la gestione associata delle funzioni fondamentali e amministrative che consentirebbero, da un lato, la salvaguardia delle identità locali e, dall'altro lato, la riduzione delle frammentazioni e delle duplicazioni di spesa.

Proprio per i fini di risparmio suddetti, l'associazionismo è stato favorito, ma solo nelle forme che non comportano costi ulteriori a carico degli enti locali.

Da ciò discende il disfavore per i consorzi di funzioni, ormai aboliti, come rilevato dal Comune richiedente, dall'art. 2, comma 186, lett. e) della legge n. 191/2009 come modificata dal d.l. n. 2/2010, conv. in legge n. 42/2010, nonché il divieto di costituzione di enti o organismi comunque denominati – e quindi anche di Consorzi – di cui all'art. 9, comma 6, del d.l. n. 95/2012, conv. in legge 135/2012 (in seguito decreto sulla Spending Review), tenuto conto che l'esperienza ha dimostrato essere spesso fonte di aggravio della spesa pubblica.

Sulla stessa linea di politica legislativa si colloca anche la scelta, ancora una volta contenuta nel decreto sulla Spending Review, di procedere all'individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, e di attribuirle alla gestione associata, preferibilmente nell'ambito delle Unioni di comuni (ormai obbligatorie per i comuni con popolazione non superiore ai 1000 abitanti), ovvero nell'ambito di convenzioni tra comuni.

Infatti, in entrambi i casi, il già evidenziato risparmio di spesa dato dal superamento della frammentazione territoriale, si accompagnerebbe alla mancanza di costi di gestione. Quanto alle Unioni, basti ricordare che queste sono realizzate con organi e personale dei comuni componenti e, quindi, a costo zero; quanto alla gestione associata nella forma della convenzione, a maggior ragione questa è priva di un'infrastruttura vera e propria e, per tale ragione, altrettanto priva di costi.

Ciò premesso, e venendo alla questione sottoposta a questa Corte, occorre rilevare che l'esercizio in forma associata di funzioni fondamentali nell'ambito delle Unioni di comuni o di convenzioni, da un lato, e la gestione

delle gare pubbliche mediante affidamento ad una centrale di committenza unica istituita nell'ambito di Unioni di comuni o di accordi consortili, dall'altro lato, sono attività che si collocano su piani diversi.

In particolare, l'acquisto di lavori servizi e forniture è attività strumentale rispetto alle funzioni fondamentali, ma non parrebbe rappresentare una funzione fondamentale essa stessa.

Tant'è che non è dato ritrovarla in alcuna di quelle elencate all'art. 19 del decreto sulla Spending Review.

Non solo, ma il decreto sulla Spending Review che pure reca disposizioni in tema di centrali di committenza e, tra l'altro, integra l'art. 3, comma 3-bis, del codice dei contratti (cfr. art. 1, comma 4, del decreto sulla Spending Review), colloca la materia degli acquisti pubblici e delle centrali di committenza al titolo I, recante la rubrica "Disposizioni di carattere generale" e in esso, all'art. 1, intitolato "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure".

Colloca, invece, la disciplina delle funzioni fondamentali dei comuni al titolo IV "Razionalizzazione e riduzione delle spese degli enti territoriali" e, in specie, all'art. 19, recante il titolo "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

In tal modo è evidenziata anche fisicamente l'appartenenza delle due materie a piani tra loro distinti.

Pertanto, l'interpretazione della nozione di "accordi consortili", cui fa rinvio l'art. 33, comma 3-bis del codice dei contratti a rigore non deve essere operata rispetto alle norme relative all'abolizione dei consorzi di funzioni e al

divieto di costituzioni di nuovi enti o organismi richiamate nella richiesta di parere.

Ciò non toglie che non debba essere esaminata comunque alla luce degli stessi principi generali in tema di risparmio di spesa che ispira non solo quelle norme, ma l'intera produzione normativa in materia di contabilità pubblica più recente, cui si è già fatto cenno e, in particolare, per quanto qui rileva, la preferenza per la gestione in forma accentrata, che vale sia per le funzioni che per l'attività strumentale, e il disfavore per la costituzione di enti, organismi e soggetti di qualsiasi natura che siano per ciò solo fonti di nuova spesa.

In tale ottica è chiara l'impostazione dell'art. 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti nel punto in cui sancisce la preferenza per la costituzione delle centrali di committenza uniche nell'ambito delle Unioni di comuni, se costituite, rispetto agli accordi consortili.

Diviene, peraltro, chiara la lettura da dare all'espressione "accordi consortili". Questi devono essere intesi nel senso di accordi "di natura consortile", e non di accordi costitutivi di un Consorzio.

Ne discende che i comuni non avrebbero l'obbligo di costituire un Consorzio cui poi demandare il compito di istituire una propria centrale di committenza, bensì di istituire direttamente una centrale di committenza, tramite un accordo che ne regola l'attività.

Peraltro, la nozione civilistica di consorzio, quale organizzazione per lo svolgimento in comune di determinate fasi delle imprese, ben si attaglia,

mutatis mutandis, al caso di specie, volgendo l'accordo consortile all'esercizio in comune della fase di selezione del contraente.

Alla luce di quanto sin qui esposto si deve ritenere che, accogliendo la tesi appena esposta, l'incongruenza tra norme ventilata dal Comune richiedente non sussista e che ben possa il Comune non costituito in alcuna Unione di comuni concorrere alla realizzazione di una centrale di committenza unica in collaborazione con altri comuni a mezzo di apposito accordo consortile secondo forme convenzionali.

2.3. La soluzione proposta dal Comune: la realizzazione della centrale di committenza unica mediante lo strumento della convenzione di cui all'art. 30 del TUEL.

L'art. 30 del TUEL regola le convenzioni tra enti locali come modalità generale di gestione in comune di attività amministrative o competenze, finalizzata ad evitare inutili duplicazioni di attività amministrativa, a migliorare l'efficienza e la qualità delle prestazioni, a conseguire economie di scala, senza la costituzione di alcuna soggettività esterna.

La norma conferisce ai comuni la più ampia facoltà di organizzazione, anche costituendo uffici comuni *"che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti"* ovvero con la delega di funzioni ad un ente che opera per conto degli altri.

Pare pertanto che la formula della convenzione di cui all'art. 30 del TUEL non sia in contrasto con la nozione di "accordo consortile" contenuta all'art. 33, comma 3-bis, del codice dei contratti, nell'interpretazione sopra esposta.

Ne discende che, laddove il Comune interessato non sia parte di un'Unione di comuni, possa ricorrere alla formula della convenzione di cui all'art. 30 del TUEL per la realizzazione di una centrale di committenza unica con altri comuni, stante la sostanziale sovrapponibilità dello schema con quello dell'accordo consortile di cui all'art. 33, comma 3-bis del codice dei contratti pubblici.

P.Q.M.

nelle sopra esposte considerazioni è il parere di questa Sezione.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Dirigente del Servizio di supporto, all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 26 giugno 2013.

Il Magistrato Relatore

f.to Elena PAPA

Il Presidente

f.to Ignazio FASO

Depositata in Segreteria il 26 giugno 2013

Il Direttore del Servizio di Supporto

f.to Chiara Samarelli